Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
20/02/2019 U-nd/1569/2019

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

U-MC/19

Circ. n.351/XIX Sess./2019

Ai Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali Ingegneri ed Architetti – opere e sistemazioni idrauliche – **sentenza Consiglio di Stato, 21 novembre 2018 n.6593** – competenza esclusiva degli Ingegneri per i calcoli idraulici e sulla progettazione di opere idrauliche fluviali – incompetenza degli Architetti in tema di progettazione di opere idrauliche - considerazioni

Con la presente si trasmette in allegato, per opportuna informazione, la **sentenza** del **Consiglio di Stato**, Sezione Quinta, **21 novembre 2018 n.6593** che ha fissato importanti punti fermi in materia di competenze professionali sulle opere idrauliche, riconoscendo l'esclusiva privativa professionale degli Ingegneri al riguardo.

La pronuncia in commento è degna di rilievo perché si caratterizza per un particolare e approfondito studio della disciplina di riferimento e del riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti.

E' necessario un breve riassunto della vicenda da cui è scaturita la sentenza.

L'impresa seconda classificata aveva impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale l'aggiudicazione, disposta in favore della prima classificata, della procedura aperta indetta dalla Comunità Montana "Monte Santa Croce" di Roccamonfina (CE) per l'appalto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e per la messa in sicurezza e tutela delle risorse naturali del fiume Peccia.

via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

La ricorrente contestava la circostanza che l'offerta tecnica presentata dall'impresa aggiudicataria – relativa a migliorie da apportare al progetto esecutivo – fosse stata sottoscritta da un Architetto, anziché da un Ingegnere, trattandosi di opere di ingegneria idraulica.

Il **TAR** della **Campania**, con sentenza **n.2329/2017**, aveva accolto il ricorso, trattandosi di lavori di regimazione idraulica e venendo in rilievo la competenza esclusiva della figura professionale dell'Ingegnere, quanto alle attività di progettazione e alle attività connesse.

Secondo il TAR, infatti, "le norme che distinguono le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti (r.d. 23 ottobre 1925 n.2537; d.P.R. 5 giugno 2001 n.328; d.lgs. n.129 del 1992) riservano alla competenza comune degli stessi le sole opere di edilizia civile e a quella specifica e generale degli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; è invece attribuita alla sfera esclusiva dei soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, ma con concorrente competenza degli ingegneri per la parte tecnica degli interventi costruttivi *de quibus* (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 maggio 2001 n.2600; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2000 n.2938, Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 1998 n.416)".

Senza contare che lo stesso progetto esecutivo faceva riferimento a "lavori previsti per la regimazione idraulica".

Era stata pertanto dichiarata illegittima l'aggiudicazione[1] in favore della prima classificata. La Comunità Montana – condannata al risarcimento dei danni - aveva quindi presentato appello al Consiglio di Stato, per riformare la pronuncia del TAR della Campania.

Il giudice amministrativo, dopo un *excursus* della sentenza di primo grado, dichiara infondati i motivi di appello.

Nel fare ciò, svolge le seguenti puntualizzazioni (per la parte di interesse).

Pur dando atto (andando, per questo aspetto, di diverso avviso rispetto al primo Giudice) che il progetto originario era immodificabile e che pertanto l'offerta tecnica dei concorrenti avrebbe potuto riguardare soltanto interventi accessori, il Consiglio di Stato ritiene *dirimente* per risolvere il caso *la delibazione in concreto delle proposte migliorative presentate dall'aggiudicataria*, al fine di individuare quali avrebbero dovuto essere le competenze del tecnico redattore "e quindi quale avrebbe dovuto essere la Categoria professionale di appartenenza".

[1] Ma non anche inefficace, avendo il Giudice constatato che nel frattempo l'aggiudicataria aveva ultimato i lavori oggetto dell'affidamento e che si era verificata dunque l'integrale esecuzione del contratto.

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

Secondo il giudice amministrativo di appello – per individuare la privativa professionale spettante – occorre seguire il **criterio della delibazione in concreto**, ovvero decidendo "in relazione agli interventi in concreto proposti dall'aggiudicataria, non alla tipologia di opera nel suo complesso"[2].

Per dirimere il punto controverso, ovvero la portata delle migliorie da effettuare rispetto al progetto posto a base di gara, il Consiglio di Stato ha deciso di servirsi di una verificazione di carattere tecnico.

Il verificatore[3], nella sua relazione, aveva osservato come alcune delle migliorie proposte dall'impresa aggiudicataria *riguardino opere idrauliche* (in particolare, gli interventi di sistemazione delle sponde del fiume), rese *utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica* e che tra le migliorie progettate vi fossero *interventi di natura specificamente attinenti l'idraulica fluviale*, come confermato dalla stessa relazione di calcolo.

Pur se il bando di gara non conteneva alcun vincolo specifico quanto alla Categoria di appartenenza dei tecnici di cui i concorrenti si sarebbero dovuti avvalere per la presentazione delle offerte tecniche, è possibile giungere alla soluzione – secondo il Consiglio di Stato – concentrando l'attenzione sull'oggetto specifico dell'attività tecnico-progettuale delle proposte contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria.

Ebbene, dall'analisi del verificatore incaricato, è emerso come sia "indiscutibile che alcune delle migliorie proposte dalla impresa aggiudicataria riguardino opere idrauliche: in particolare, gli interventi di sistemazione delle sponde"; che la relazione del progetto delle migliorie "è per ben oltre la metà una relazione di calcoli idraulici"; che anche se buona parte delle migliorie sia costituita da interventi di semplice manutenzione, "in esse non mancano interventi di natura spiccatamente attinenti l'idraulica fluviale".

Ne deriva, - prosegue il giudice amministrativo - che la verifica della **tipologia di opere oggetto delle proposte migliorative** dell'aggiudicataria porta ad ascrivere le stesse, in misura determinante, alla categoria delle **opere idrauliche**, analogamente a quelle oggetto del progetto esecutivo posto a base di gara.

"Quindi va escluso, per un verso, che si sia trattato di opere meramente riproduttive di quanto contenuto nel progetto esecutivo; per altro verso, che le proposte migliorative avessero ad oggetto interventi accessori o complementari,

[2] E questo perché – pur essendo indiscutibile che i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del fiume costituiscano un'opera idraulica – non è altrettanto certo "*a priori* che siano ascrivibili a tale tipologia gli interventi complementari di sistemazione forestale e di salvaguardia del contesto ambientale ovvero gli impianti accessori di controllo che avrebbero potuto formare oggetto di proposte migliorative" (*ivi*).

[3] Il verificatore è un ausiliario del giudice. Secondo l'art.19, primo comma, del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n.104): "Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.".

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

non assimilabili *in toto* a vere e proprie opere idrauliche", come sostenuto dall'Amministrazione.

A questo punto il Consiglio di Stato passa a esaminare la disciplina contenuta nel DPR 5 giugno 2001 n.328, per la parte relativa alle professioni di Ingegnere e di Architetto, fornendo alcuni interessanti spunti.

Il tutto con l'avvertenza che il DPR n.328 "*è stato emanato proprio al fine di tenere conto dei nuovi percorsi formativi di accesso (lauree e lauree specialistiche) alle diverse professioni e di differenziare, in base a tali percorsi, sia le attività professionali consentite a ciascuna categoria professionale che i requisiti di ammissione agli esami di Stato*".

Tale disciplina – prosegue il Giudice d'appello – "**conserva la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli articoli 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537**".

Con l'ulteriore, importante precisazione che **si tratta di normativa** secondaria "non solo espressamente mantenuta in vigore dal menzionato art.1 del DPR n.328 del 2001, oltre che dagli artt. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), ma compatibile col nuovo assetto degli studi, perciò **tutt'ora applicabile**". In tal senso è anche la giurisprudenza che si è espressa sull'argomento.

Ne deriva che sono ancora attuali gli approdi giurisprudenziali (Consiglio di Stato, 6 aprile 1998 n.416; 19 febbraio 1990 n.92; 11 febbraio 1984 n.1538; 22 maggio 2000 n.2938[4]) che riconoscono che "**la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli Ingegneri**, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54" del RD n.2537/1925.

C'è di più. Anche una attenta disamina del contenuto dell'art.51 del RD 23 ottobre 1925 n.2537[5] – sostiene il Consiglio di Stato – porta a concludere che in tale ampia e onnicomprensiva formulazione debbano ritenersi ricomprese "***le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione 'costruzioni di ogni specie')***."

[4] Sulla quale v. la circolare CNI 16/01/2001 n.96.

[5] L'art.51 del RD n.2537/1925, come noto, dispone che: "Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

Anche a proposito della asserita (dalla parte ricorrente) equiparazione delle competenze di Ingegneri ed Architetti, il giudice amministrativo di secondo grado si esprime in termini critici.

In primo luogo, smentisce che dalla lettura dell'art.52 RD n.2537/1925 emerga una indistinta "equivalenza delle competenze professionali di ingegneri e architetti".

Anche se a volte il Legislatore ha utilizzato concetti di carattere descrittivo, che consentono di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali, "**il discrimine tra le due professioni è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del DPR n.328 del 2001**".

Ne consegue che, secondo il Consiglio di Stato, - mentre è possibile predicare una lettura evolutiva del concetto di "edilizia civile", che potrà, se necessario, anche essere interpretato estensivamente – sul piano generale "**restano di appannaggio della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall'edilizia civile rientrante nella comune competenza**".

In particolare, le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d'acqua, come nell'appalto in discussione, richiedono capacità professionali per l'analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico).

Trattasi senza dubbio - continua la pronuncia - *di insegnamenti appartenenti ai corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale* (comprensivi dei settori scientifico-disciplinari ICAR/01, "Idraulica" e ICAR/02, "Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia").

La conclusione del ragionamento seguito dalla **sentenza n.6593/2018** è lapidaria e viene riportata di seguito, per la sua assoluta rilevanza e chiarezza espositiva, senza tema di letture di parte, volte a sminuirne la portata esegetica:

"Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, **gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate**, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro, **gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche** in quanto, sia ai sensi degli artt.51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, sia ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328, non hanno competenze riconosciute in materia."

Nel caso di specie il Giudice amministrativo si fa carico, inoltre, di segnalare come in questa direzione milita anche l'esito della verificazione svolta sul piano di studi seguito dall'Architetto che aveva sottoscritto l'offerta tecnica oggetto di contestazione, in quanto nella specifica laurea specialistica

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli (Architettura e Ingegneria Edile-4/S) mancano puntuali insegnamenti nelle discipline idrauliche.

La conclusione è che l'offerta tecnica presentata dall'impresa prima classificata era viziata, in quanto sottoscritta da un Architetto anziché da un Ingegnere, e risultano pertanto corrette le conclusioni della sentenza del TAR Campania n.2329/2017 e l'appello proposto dalla Comunità Montana "Monte Santa Croce" va respinto.

Questa conclusione produce effetti anche in materia di rapporti tra la professione di Ingegnere e quella di Architetto, sul versante delle competenze professionali.

E' indubbio, infatti, che d'ora in avanti – grazie al contributo interpretativo offerto dalla illustrata sentenza n.6593/2018 della V Sezione del Consiglio di Stato - **le stazioni appaltanti** (ferma restando la necessità di una verifica *caso per caso* e non aprioristica e puramente nominalistica dell'oggetto dell'affidamento) **non potranno ammettere elaborati progettuali firmati da un Architetto, qualora si tratti di lavori di sistemazione idraulica e di progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua**, *o comunque di opere ad esse assimilate o collegate*, in quanto richiedenti l'applicazione di calcoli idraulici e il possesso di una competenza tecnica specifica, che esula dalla nozione di "edilizia civile" contenuta nell'art.52, comma 1, del RD n.2537/1925 (ovvero dalla parte di attività di competenza concorrente tra Architetti ed Ingegneri).

Questo perché, come è stato definitivamente chiarito nell'occasione, **la progettazione di opere idrauliche, fluviali e di corsi d'acqua rientra nell'ambito dell'art.51** (oggetto della professione di Ingegnere) **e non nell'ambito dell'art.52** (competenza concorrente di Ingegneri ed Architetti e competenza esclusiva degli Architetti) **del RD n.2537/1925**.

Nemmeno l'art.16, primo comma, del DPR n.328/2001 – relativo alle attività professionali degli Architetti iscritti nella sezione A dell'albo, settore *a) architettura* – secondo il Consiglio di Stato, ha modificato tale assetto del riparto di competenze professionali e tali conclusioni.

Come si vede, trattasi di una pronuncia assai articolata, che non si rifugia in soluzioni precostituite, ma realizza un esame dettagliato della normativa sulle competenze professionali, tramite una indagine approfondita e non scontata.

Degna di nota è, inoltre, la scelta di avvalersi di un accertamento tecnico (la *cd* "verificazione", disciplinata dal Codice del processo amministrativo), per accertare quegli aspetti spiccatamente tecnici (afferenti - in questo caso –

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

all'ingegneria naturalistica), come strumento istruttorio di ausilio che non si sostituisce alla valutazione del giudicante, ma che la rafforza e la completa, secondo criteri scientifici e documentati.

Ne risulta confermata la **competenza specifica e generale degli Ingegneri** (ad esempio) **sulle costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie** (depuratori, acquedotti, fognature e simili), gli impianti elettrici, **le opere idrauliche**, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, **le opere industriali**; è invece attribuita alla sfera esclusiva degli Architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, ma con concorrente competenza degli Ingegneri per la parte tecnica degli interventi.

Particolare attenzione viene posta, in questa occasione, dalla decisione sulle caratteristiche tecniche dell'intervento oggetto di affidamento e, nello specifico, sugli **aspetti che iscrivono il progetto alla categoria delle opere idrauliche** e quindi alla **necessità di fare uso e di applicare calcoli idraulici**, ***in quanto tali riservati alla competenza professionale dell'Ingegnere***.

La **sentenza del Consiglio di Stato n.6593/2018** potrà allora essere opportunamente utilizzata e richiamata dagli iscritti e dalle rappresentanze istituzionali della Categoria, al fine di supportare ed efficacemente rafforzare le azioni a sostegno dei Professionisti Ingegneri.

A questo scopo, si raccomanda agli Ordini in indirizzo di realizzare la più ampia diffusione della presente circolare tra gli Enti e le Istituzioni presenti nel proprio ambito territoriale.

Si rimanda comunque alla integrale ed attenta lettura della sentenza allegata che – come si è visto – tocca vari argomenti di interesse per la Categoria.
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATO:

- Consiglio di Stato, V Sezione, 21/11/2018 n.6593.

MC1202Circ

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

CdS 21/11/2018 n. 6593

Pubblicato il 21/11/2018

N. 06593/2018REG.PROV.COLL.
N. 04516/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4516 del 2017, proposto da:

Comunità Montana "Monte S. Croce", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ricciardelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Ricciardelli in Roma, viale degli Ammiragli 114;

contro

Idresia Infrastrutture S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Colalillo e Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso lo studio Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;

Co.Ge.Par. S.r.l. non costituita in giudizio;

nei confronti

Heraclius Appalti S.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I, n. 2329/2017, resa tra le parti, concernente annullamento aggiudicazione definitiva gara di appalto e risarcimento danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Idresia Infrastrutture S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Luigi Ricciardelli e Massimo Di Nezza;

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Campania, decidendo più ricorsi riuniti, ha -per quanto ancora rileva ai fini del presente gravame- accolto il secondo motivo del ricorso avanzato da Idresia Infrastrutture s.r.l., seconda classificata, per l'annullamento dell'aggiudicazione, in favore della prima classificata (la concorrente s.r.l. Parente Attilio e Riccardo, che successivamente ha mutato la ragione sociale in Co.Ge.Par. s.r.l.), della procedura aperta indetta dalla Comunità Montana "Monte Santa Croce" di Roccamonfina (CE) per l'appalto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e per la messa in sicurezza delle risorse naturali del fiume Peccia.

1.1.La sentenza -dato atto del motivo di impugnazione, riferito alla sottoscrizione dell'offerta tecnica, consistente in migliorie da apportarsi al progetto esecutivo, da parte di un architetto, piuttosto che di un ingegnere, trattandosi di opere idrauliche di competenza esclusiva di tale ultima categoria professionale- lo ha accolto sulla base delle seguenti considerazioni, in diritto e in fatto:

- "*le norme che distinguono le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti (r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; d.lg. n. 129 del 1992) riservano alla competenza comune degli stessi le sole opere di edilizia civile e a quella specifica e generale degli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; è invece attribuita alla sfera esclusiva dei soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, ma con concorrente competenza degli ingegneri per la parte tecnica degli interventi costruttivi* de quibus", come da giurisprudenza ivi richiamata (Cons. Stato, IV, 9 maggio 2001 n. 2600; Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000 n. 2938; Cons. Stato, V, 6 aprile 1998 n. 416);

- oggetto dell'appalto era l'esecuzione di «opere di sistemazione idraulica forestale – messa in sicurezza e tutela delle risorse naturali – Fiume Peccia», qualificate dalla *lex specialis* espressamente (punto III.2) come "*opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, rientranti nella categoria OG 8, IV classifica*";

- si trattava perciò di opere idrauliche, riservate, secondo la citata giurisprudenza, alla competenza esclusiva degli ingegneri quanto alle attività di progettazione e alle attività connesse;

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

- il progetto esecutivo faceva, d'altronde, riferimento a "*lavori previsti per la regimazione idraulica*";

- la *lex specialis*, tra gli elementi valutabili ai fini dell'offerta, prevedeva al n. 1 il "*valore tecnico delle proposte migliorative proposte*", tra cui figuravano le "*misure integrative e/o migliorative volte a migliorare la funzionalità idraulica e la mitigazione del rischio con riguardo al contesto ambientale in cui l'opera è inserita*";

- la relazione tecnica contenente proposte migliorative, inserita nella busta 2 dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, sottoscritta, come unico tecnico collaboratore, da un architetto, proponeva "*soluzioni migliorative volte ad eliminare e/o mitigare i fenomeni idraulici, tra l'altro, formulate all'esito di attività di sopralluogo e studio che direttamente implicavano conoscenza di problematiche afferenti ad opere idrauliche*" (secondo quanto si legge in sentenza);

- con la conseguenza che l'offerta tecnica avrebbe dovuto essere elaborata e sottoscritta da un ingegnere, e non soltanto da un architetto.

1.3. La sentenza ha confutato l'argomentazione difensiva della contro-interessata, secondo cui sarebbe stato possibile che a sottoscrivere l'offerta tecnica fosse anche un architetto, atteso che le proposte migliorative non comportavano significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, sostanzialmente non essendosi in presenza di una variante progettuale.

In proposito, è detto in motivazione che il criterio di individuazione della categoria professionale di appartenenza non è tanto "*l'incisività della proposta migliorativa, ossia la capacità della stessa di modificare l'originario progetto esecutivo*", quanto "*l'oggetto specifico di tale attività professionale*".

1.4. Accogliendo così il ricorso della seconda classificata, il Tar ha dichiarato l'illegittimità dell'aggiudicazione, ma, avendo constatato l'ultimazione dei lavori oggetto di affidamento e quindi l'integrale esecuzione del contratto, non ha adottato la statuizione di inefficacia, ma ha accolto la domanda risarcitoria della ricorrente, condannando la stazione appaltante Comunità Montana "Monte Santa Croce" al risarcimento dei danni, da calcolarsi secondo i criteri dettati nella motivazione; ha inoltre condannato la stazione appaltante e la contro-interessata, in solido, al pagamento delle spese processuali.

2. La Comunità Montana "Monte Santa Croce" ha proposto appello per ottenere la riforma della dichiarazione di illegittimità dell'aggiudicazione.

2.1. Si è costituita in giudizio Idresia Infrastrutture s.r.l., resistendo all'impugnazione.

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

2.2. Non si sono costituite l'aggiudicataria Co.Ge.Par. s.r.l. (già s.r.l. Parente Attilio e Riccardo) e l'altra concorrente Heraclius Appalti s.r.l.

2.3. Le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza del 1° marzo 2018, all'esito della quale, con ordinanza collegiale n. 2163 del 10 aprile 2018, è stata disposta una verificazione.

Il verificatore prof. ing. Massimo Greco, indicato dal prof. Maurizio Giugni, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", a ciò autorizzato dall'ordinanza collegiale anzidetta, ha depositato la relazione in data 23 luglio 2018.

2.4. Le parti hanno depositato nuove memorie e l'appellata anche memoria di replica.

All'udienza del 25 ottobre 2018 è stata riservata la decisione.

3. L'illustrazione del primo motivo prende le mosse dalla previsione del bando per la quale "*potranno essere proposte migliorie alla qualità dei materiali e dei prodotti e integrazioni complementari alle parti di opera, senza comportare scelte contrarie a quelle previste o indicate nel progetto a base di appalto e dei pareri acquisiti, che di seguito si elencano* [...]", cioè dei pareri autorizzativi di tutti gli enti preposti, preventivamente acquisiti dalla Comunità Montana relativamente al progetto posto a base di gara. Dato ciò, l'appellante sostiene che l'impianto progettuale approvato era assolutamente "*vincolato e immodificabile*" e che l'offerta tecnica dei concorrenti avrebbe potuto interessare soltanto interventi accessori, con la conseguenza che sarebbero errate le affermazioni della sentenza in ragione delle quali qualsiasi relazione contenente proposte migliorative avrebbe dovuto essere sottoscritta necessariamente da un ingegnere, così come sarebbe aprioristico il giudizio espresso dal Tar circa la portata delle proposte migliorative. Quanto a queste ultime, l'appellante afferma, in particolare, che "*in nessuna delle proposte presentate dalla ditta aggiudicataria sono stati rappresentati miglioramenti comportanti opere di carattere sostitutivo o modificativo dell'originario (immodificabile) progetto*".

3.1. Col secondo motivo viene criticata la valutazione, da parte del primo giudice, del merito degli interventi migliorativi proposti dalla ditta aggiudicataria; su tali interventi si intrattiene l'appellante Comunità, al fine di evidenziare come si sarebbero incentrati sull'aspetto forestale e ambientale e di tutela del paesaggio, nel cui contesto "*la previsione del sistema di ancoraggio con funi di acciaio per le scogliere e della posa in opera del geo-tessuto al di sotto della scogliera*" avrebbe riprodotto la medesima tipologia di opere previste nel progetto posto a base di gara.

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

3.2. Il terzo motivo è riferito al Regolamento applicato dal Tar, che definisce le competenze rispettivamente riconosciute agli ingegneri e agli architetti (artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537). Il testo regolamentare, secondo l'appellante, non consentirebbe l'interpretazione "restrittiva" del primo giudice, dovendosi considerare che venne approvato in un'epoca in cui i percorsi scientifici formativi erano differenziati, mentre oggi gli indirizzi di studio per l'accesso alle professioni di ingegnere e di architetto "*sono comuni, omogenei e spesso promiscui*".

Tale assunto viene specificato con riferimento alla laurea specialistica della classe 4S (Architettura e Ingegneria Edile) di cui all'allegato 1 al D.M. 28 novembre 2000, conseguita dall'architetto che ha sottoscritto l'offerta tecnica dell'aggiudicataria presso la II Università degli Studi di Napoli in data 28 luglio 2010.

4. I motivi, che vanno trattati unitariamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.

Va premesso che il bando, al punto XI.3, n. 1.3, prevedeva espressamente che "*a pena di esclusione gli elaborati dell'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante in ogni pagina in segno di accettazione, nonché dai tecnici abilitati*", sicché non è controverso tra le parti che l'inidoneità professionale del tecnico sottoscrittore degli elaborati, in ragione della categoria di appartenenza, avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'offerta tecnica (cfr., per un caso analogo, Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016, n. 776).

L'aggiudicazione è stata reputata illegittima dal Tar perché l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere presentato un'offerta tecnica redatta e sottoscritta da professionista (architetto) non abilitato in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle migliorie offerte, concernenti interventi di natura idraulica rientranti nella competenza professionale di un ingegnere.

4.1. Orbene, si conviene con l'appellante laddove, col primo motivo, sostiene che l'impianto progettuale approvato e posto a base di gara era immodificabile e consentiva proposte migliorative riguardanti interventi accessori; pertanto, prova troppo l'affermazione della sentenza secondo cui l'oggetto stesso dell'appalto ("*esecuzione di opere di sistemazione idraulica-forestale – messa in sicurezza e tutela delle risorse naturali – Fiume Peccia*") si sarebbe riferito ad opere idrauliche riservate "*alla competenza esclusiva degli ingegneri, quanto alle attività di progettazione e connesse …*", così come prova troppo l'affermazione consequenziale secondo cui avrebbero richiesto necessariamente tali competenze le misure integrative volte a migliorare la funzionalità idraulica e la mitigazione del rischio

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

nel contesto ambientale, che costituivano elementi valutabili dell'offerta tecnica, secondo la *lex specialis*.

4.2. Considerato che il bando non conteneva alcun vincolo specifico quanto alla categoria di appartenenza dei tecnici di cui le imprese concorrenti si sarebbero dovute avvalere per la presentazione delle offerte tecniche, risulta dirimente la delibazione in concreto delle proposte migliorative presentate dall'aggiudicataria, al fine di individuare quali avrebbero dovuto essere le competenze del tecnico redattore, e quindi quale avrebbe dovuto essere la categoria professionale di appartenenza.

Questa, infatti, va individuata -come sostenuto dalla difesa della stazione appaltante- in relazione agli interventi in concreto proposti dall'aggiudicataria, non alla tipologia dell'opera nel suo complesso, essendo indiscutibile che i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza del fiume Peccia costituiscano un'opera idraulica, ma non essendo altrettanto certo *a priori* che siano ascrivibili a tale tipologia gli interventi complementari di sistemazione forestale e di salvaguardia del contesto ambientale ovvero gli impianti accessori di controllo che avrebbero potuto formare oggetto di proposte migliorative.

4.3. Peraltro, il criterio della delibazione in concreto non è quello sostenuto col primo motivo di gravame -già confutato dal primo giudice- secondo cui sarebbe determinante la maggiore o minore incidenza delle proposte migliorative sul progetto posto a base di gara (ossia l'idoneità dell'intervento migliorativo a modificare l'originario progetto esecutivo), ma piuttosto quello relativo all'oggetto specifico dell'attività tecnico progettuale delle proposte contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria.

Per come evincibile dal secondo motivo di gravame, punto controverso tra le parti è appunto la portata delle migliorie al progetto a base di gara così come proposte dalla Co.Ge.Par., poi risultata aggiudicataria: secondo la stazione appaltante, si sarebbe trattato di interventi incentrati principalmente "*nella mitigazione dell'impatto dell'opera, nella conservazione della vegetazione circostante, nel trattamento e nella pulizia delle sponde, nell'arredo degli argini, nel taglio selettivo e nel reimpiego di tronchi, nella installazione di stazioni automatiche di rilevamento, e così via*"; secondo la ricorrente, qui appellata, Idresia Infrastrutture s.r.l., invece le migliorie dell'aggiudicataria avrebbero implicato "*approfondite e dettagliate verifiche e valutazioni idrauliche*" di competenza di un ingegnere (in particolare, si sarebbe trattato di interventi presupponenti "*un'approfondita analisi delle dinamiche idrauliche connesse alla corrente del fiume, al suo deflusso in condizioni ordinarie e di piena* [...]", in riferimento sia ai progettati

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

interventi sulle sponde e sull'alveo sia alla "*parete rocciosa (che si prevede di realizzare)*" : cfr. pag. 8 della memoria).

5. Al fine di verificare la corrispondenza della tipologia degli interventi proposti dall'aggiudicataria rispetto alla qualifica professionale del tecnico sottoscrittore dell'elaborato progettuale dell'offerta tecnica è stata disposta una verificazione, con ordinanza collegiale resa all'esito dell'udienza pubblica del 1° marzo 2018.

L'incarico è stato conferito per l'<<*esame documentale dell'offerta tecnica in contestazione, tenuto conto delle contrapposte ragioni delle parti e della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando in particolare se e quali delle proposte migliorative sottoscritte dall'arch. …omissis… si debbano ritenere inerenti ad opere idrauliche ed, in caso positivo, se esse rientrino nella competenza esclusiva dell'ingegnere abilitato ovvero se possano rientrare nella competenza dell'architetto abilitato, ed in particolare di architetto in possesso del diploma di laurea conseguito dall'arch. …omissis…*>>.

5.1. Riguardo al primo quesito la risposta del verificatore è la seguente: "*si ritiene indiscutibile che alcune delle migliorie proposte dalla impresa aggiudicataria riguardino opere idrauliche: in particolare, gli interventi di sistemazione delle sponde, già previsti nel progetto a base di gara, ma nel progetto di migliorie modificati, seppure in maniera non sostanziale, con rafforzamenti a mezzo di tecniche essenzialmente di ingegneria naturalistica*".

Il verificatore ha precisato che la relazione "01.b" del progetto delle migliorie è per ben oltre la metà "*una relazione di calcoli idraulici, e che affronta anche tematiche non altrettanto approfondite nella relazione di calcolo idraulico del progetto a base di asta*" e che analoga osservazione va fatta per la miglioria relativa alla sistemazione della confluenza tra il fiume Peccia e il torrente Rivo ("*che, seppure affrontata con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, avrebbe probabilmente richiesto una analisi del comportamento idraulico della soluzione proposta più approfondita di quella illustrata, andando ad incidere, tramite la diversa strutturazione delle massicciate di protezione spondale e la loro piantumazione, sulle caratteristiche idrauliche dell'alveo*").

Nel rispondere, poi, al secondo quesito (su cui, *infra*), il verificatore ha aggiunto che anche se gran parte delle migliorie progettate rientra nell'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica, o è costituita da interventi di semplice manutenzione (pulizia degli alvei, etc. …), "*in esse non mancano interventi di natura specificamente attinenti l'idraulica fluviale, come sostanziato dalla stessa relazione di calcolo precedentemente citata*".

5.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal verificatore circa la tipologia di opere oggetto delle proposte migliorative dell'aggiudicataria, ascrivendo perciò le stesse, anche se non nella totalità, certamente in misura determinante, alla

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

categoria delle opere idrauliche, analoghe a quelle oggetto del progetto esecutivo posto a base di gara.

Quindi, va escluso, per un verso, che si sia trattato di opere meramente riproduttive di quanto contenuto nel progetto esecutivo; per altro verso, che le proposte migliorative avessero ad oggetto interventi accessori o complementari non assimilabili *in toto* a vere e proprie opere idrauliche.

5.3. Non sono condivisibili le critiche mosse all'attività ed alla relazione del verificatore dalla difesa della parte appellante nella memoria da ultimo depositata; in particolare:

- il verificatore ha acquisito gli atti e i documenti di causa, ed ha specialmente visionato "*la relazione tecnica della offerta migliorativa prodotta dalla Co.Ge.Par. s.r.l., aggiudicataria della gara, il verbale della seduta riservata della commissione di gara relativa alla valutazione tecnica delle offerte migliorative, alcuni grafici di progetto della predetta offerta migliorativa e infine la relazione di calcolo idraulico del progetto a base di gara* [...]" (come si legge nella premessa della relazione di verificazione), sicché è infondato l'assunto dell'appellante circa la carenza di approfondimento dell'attività di verifica;

- le conclusioni raggiunte dal verificatore sul primo quesito si basano su elementi oggettivi, precisamente indicati, e non risultano affatto consistere in "*un parere personale rappresentato con espressioni generiche*" (come si legge nella memoria depositata il 24 settembre 2018);

- in disparte l'esame dei punti da 01. a 0.8 delle migliorie descritte dall'aggiudicataria (riproposte nella memoria appena citata), punto decisivo della verificazione è l'individuazione, tra tali migliorie, di interventi qualificabili come opere idrauliche -al fine di valutare rispetto a tali opere l'idoneità professionale del tecnico redattore del progetto- e su tale punto la risposta del verificatore è inequivocabile, per come è dato agevolmente desumere da quanto sopra sintetizzato; le conclusioni raggiunte non sono tecnicamente smentite –contrariamente a quanto sostiene la difesa della Comunità Montana- dai riferimenti fatti alle tecniche di ingegneria naturalistica, attesa l'incidenza accertata di alcuni degli interventi proposi da Co.Ge.Par. s.r.l. sulle caratteristiche idrauliche dell'alveo.

6. In risposta al secondo quesito –che è stato formulato tenendo conto di quanto dedotto col terzo motivo di gravame a proposito del superamento, per gli attuali percorsi formativi universitari, della ripartizione di competenze di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537 del 1925- il verificatore ha dato atto che "*i* curricula *di studio dei laureati*

in architettura non contengono alcun insegnamento delle discipline idrauliche, settori ICAR/01 e ICAR/02" ed ha aggiunto che tra i due corsi di laurea vi è diversità di "*approccio metodologico generale*", pur riconoscendo che l'autonomia degli atenei "*permetta differenziazioni anche significative nello stesso corso di laurea tra atenei diversi*". Quindi, in riferimento all'ateneo presso il quale ha conseguito la laurea magistrale il tecnico sottoscrittore dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, ha concluso nel senso che -anche tenuto conto della "*zona di confine ambiguo*" rappresentata dalla c.d. ingegneria naturalistica- essendo comunque previsti nel caso di specie interventi attinenti "l'idraulica fluviale", il laureato in architettura era privo delle necessarie competenze, anche se in possesso di laurea specialistica della classe 4S (Architettura e Ingegneria Edile) di cui all'allegato 1 del D.M. 28 novembre 2000.

6.1. Le conclusioni raggiunte dal verificatore sono coerenti con la normativa di riferimento.

Considerate le deduzioni dell'appellante, è opportuno prendere le mosse dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*), che è stato emanato proprio al fine di tenere conto dei nuovi percorsi formativi di accesso (lauree e lauree specialistiche) alla diverse professioni e di differenziare, in base a tali percorsi, sia le attività professionali consentite a ciascuna categoria professionale che i requisiti di ammissione agli esami di Stato (cfr. Cons. Stato, V. n. 776/2016 cit.).

L'impianto normativo sopravvenuto - pur lasciando fermo l'ambito stabilito dalla previgente normativa in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione (art. 1, comma 2) - prevede, quanto alle attività professionali (art. 9):

- per la professione di architetto (art.16), in possesso di laurea specialistica (sezione A dell'Albo) – settore architettura (unico rilevante nella specie), che "*formano oggetto dell'attività professionale … ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali*";

- per la professione di ingegnere (artt. 45-46), in possesso di laurea specialistica (sezione A dell'Albo) – iscritti al settore a (sezione degli ingegneri- settore civile e ambientale),

che le attività professionali che formano oggetto della professione sono: "*la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio*".

6.2. Orbene, tale normativa sull'assetto degli ordinamenti professionali, in relazione ai percorsi formativi di nuova istituzione, conclusi rispettivamente con laurea triennale o con laurea magistrale, conserva la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (*Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto*) e succ. mod..

Si tratta infatti di normativa secondaria (peraltro, nell'insieme, ripetutamente modificata e integrata da leggi e decreti successivi), non solo espressamente mantenuta in vigore dal menzionato art. 1 del d.P.R. n. 328 del 2001, oltre che dagli artt. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), ma compatibile col nuovo assetto degli studi, perciò tuttora applicabile (come, d'altronde, riconosciuto anche da diversi precedenti giurisprudenziali, tra cui Cons. Stato, IV, 5 giugno 2009, n. 4866 e id., VI, 15 marzo 2013, n. 1550).

6.3. Allora, è ancora attuale la giurisprudenza di questo Consiglio, richiamata nella sentenza appellata, che ha ritenuto che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538; sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938).

In particolare, sono ancora attuali le considerazioni svolte a proposito delle opere idrauliche nella sentenza della Sezione IV, 6 aprile 1998, n. 416 che –richiamando la sentenza della sez. IV, n. 92 del 17 febbraio 1990 ed il parere della sez. III, n. 1538 dell'11 dicembre 1984- ha reputato che nell'ampia e comprensiva formulazione dell'art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 ("*sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo*") "*sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed*

impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione "costruzioni di ogni specie")"

Con la precisazione che -tenuto conto di quanto previsto dall'art. 52, comma 1 ("*Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative*") dello stesso Regio Decreto- "*non sembra corretto sostenere, su tali basi normative, che la regola da valere, salvo eccezione espressamente individuata, sia quella della equivalenza delle competenze professionali di ingegneri ed architetti*".

6.4. Pur dovendosi riconoscere che la delimitazione di competenze risultante dalla normativa secondaria è basata su concetti di carattere descrittivo che consentono di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali (come osservato da Cons. Stato, IV, n. 4866/2009 e id., VI, n. 1550/2013 cit.), il discrimine tra le due professioni è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del d.P.R. n. del 2001.

Pertanto, se adeguamenti sono certamente possibili in riferimento al concetto di "edilizia civile", interpretabile estensivamente (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 gennaio 2005, n. 9), restano di appannaggio della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall'edilizia civile rientrante nella comune competenza.

In particolare, le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d'acqua, quali quelle oggetto dell'appalto *de quo*, richiedono capacità professionali per l'analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico).

Le nozioni relative vengono impartite nei corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale, nei cui piani di studio sono inseriti –come esposto anche nella relazione del verificatore- gli insegnamenti riguardanti i settori scientifico disciplinari ICAR/01 "Idraulica" e ICAR/02 "Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia" (D.M. Miur 4 ottobre 2000).

Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia.

6.5. Giova aggiungere alla disamina normativa fin qui svolta, che, a seguito della verificazione, si è anche accertato in concreto il piano di studi prescritto per il conferimento della laurea specialistica della classe 4S (Architettura e Ingegneria Edile) conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli dall'architetto incaricato da Co.Ge.Par. s.r.l. e si è constatata la mancanza di specifici insegnamenti di discipline idrauliche.

7. In conclusione, è corretta la sentenza impugnata laddove, ritenendo violato da parte dell'aggiudicataria il punto XI.3 del bando, che imponeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione degli elaborati da parte di un tecnico abilitato, ha concluso per l'illegittimità dell'aggiudicazione in favore di Co.Ge.Par. s.r.l., in quanto l'offerta tecnica di quest'ultima era sottoscritta da un architetto, mentre -per il contenuto delle proposte migliorative- avrebbe dovuto essere sottoscritta da un ingegnere.

Tale profilo di illegittimità avrebbe dovuto imporre alla stazione appaltante l'esclusione della concorrente poi divenuta aggiudicataria, tra l'altro, senza alcuna possibilità di soccorso istruttorio, trattandosi di criticità direttamente inerenti all'offerta.

L'appello va respinto.

7.1. Poiché non sono state impugnate le statuizioni concernenti il diritto al risarcimento del danno della ricorrente Idresia Infrastrutture s.r.l. ed i criteri dettati per la relativa liquidazione ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. amm., la sentenza di primo grado resta integralmente confermata.

7.2. Le peculiarità del caso di specie, che hanno reso necessaria l'attività di verificazione in appello, consentono di compensare per giusti motivi le spese del grado.

Vanno invece posti a carico dell'appellante soccombente i compensi e le spese del verificatore, che si liquidano, in favore del prof. ing. Massimo Greco, nell'importo complessivo di € 5.000,00 per onorario e di € 225, 00 per spese vive, così complessivamente nell'importo di € 5.225,00, oltre contributi INPS come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0000730 del 21/02/2019

Compensa tra le parti le spese processuali del grado di appello.

Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento di spese e compensi in favore del verificatore, prof. ing. Massimo Greco, che liquida nell'importo complessivo di € 5.225,00, oltre accessori come per legge, secondo quanto specificato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppina Luciana Barreca

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO